

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 21/04/2026) 27/05/2026, n. 16632*DIVORZIO › Assegno di divorzio**SEPARAZIONE DEI CONIUGI › Provvedimenti riguardo ai figli***Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. COSTANZO Antonio - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere Rel.

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11595/2025 R.G. proposto da:

A.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Formisano

-ricorrente-

contro

B.B., rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Mele

-controricorrente-

nonché contro

Procuratore Generale Presso Corte d'Appello Di Napoli

-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1249/2025 depositata il 13/03/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2026 dal Consigliere Maura Caprioli.

Svolgimento del processo

Ritenuto che:

La Corte di appello di Napoli con sentenza nr 1249/2025 accoglieva parzialmente l'appello proposto da B.B. avverso la decisione del 26 febbraio 2024, del Tribunale il quale nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dall'appellante con A.A., aveva posto a carico del padre T'importo di Euro 500,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli E.E. e F.F. ed Euro 900,00 in favore di G.G. e H.H., oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, disponendo a favore della madre la percezione degli assegni familiari per i figli.

Il giudice del gravame osservava che relativamente al contributo posto a carico della A.A. per il mantenimento dei figli F.F. e E.E. il medesimo doveva essere revocato in quanto i figli divenuti maggiorenni avevano lavorato, sia pur a tempo parziale e la primogenita anche quale apprendista, rispettivamente sin dal 16 dicembre e dal 26 marzo 2022, percependo la retribuzione mensile di circa Euro 800,00. Tale attività costituiva, secondo la Corte distrettuale, un dato oggettivamente dimostrativo di una astratta autosufficienza economica, e comunque idoneo ad escludere la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore pur a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, in mancanza di elementi di segno contrario.

A diverse conclusioni il giudice di merito perveniva Corte distrettuale relativamente ai minori G.G. e H.H., rispettivamente di diciassette e dodici anni.

Osservava infatti che la complessiva condizione patrimoniale del B.B. era certamente ben più florida di quanto dallo stesso adombrato, se solo si considerava che in sede di separazione consensuale, il 21 marzo 2019, lo stesso, pur essendo dipendente della società "Ristorante F.lli C.C. di D.D. E C." sin dal 25 novembre 1999, con una retribuzione che era pari ad Euro 1.700,00, si era impegnato al versamento del complessivo importo di Euro 2.000,00, ben superiore addirittura all'attuale remunerazione. L'appellante inoltre aveva omissis di produrre la documentazione reddituale considerata dai coniugi alla data degli accordi per addivenire alla pattuizione del contributo al mantenimento della moglie e dei figli, sì da consentire al giudicante di accertare la sussistenza di eventuali modifiche della complessiva situazione patrimoniale che avrebbe potuto giustificare una decurtazione del complessivo contributo da cui era gravato, pari ad iniziali Euro 1.100,00 per i quattro figli, oltre Euro 550,00 per i finanziamenti gravanti sul nucleo, aumentato a Euro 1.550,00 all'esito dell'integrale corresponsione della debitoria.

Appariva poi, evidente che il valore della casa coniugale era già stato considerato al momento della separazione consensuale, allorché ne era stata concordata l'assegnazione alla A.A., per cui alcun nuovo esame doveva essere effettuato al riguardo.

Peraltro, era incontestato che, nelle more del giudizio, era deceduto il padre dell'appellante, uno dei due soci dell'attività di ristorazione, per cui si doveva presumersi l'aggiunta di ulteriori risorse su cui lo stesso poteva fare affidamento. Ne discendeva che il contributo al mantenimento dei figli G.G. e H.H. doveva essere aumentato a complessivi Euro 1.000,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.

Con riguardo all'assegno unico la Corte distrettuale riteneva che l'importo a tale titolo dovuto dovesse essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale, in caso di affidamento condiviso, salvo differente accordo tra le parti sicché non sussistendo nella specie deroghe all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale non si poteva addivenire ad una diversa suddivisione del beneficio. Avverso tale decisione A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria cui ha resistito B.B. con controricorso eccependo l'improcedibilità del

Motivi della decisione

Ritenuto che:

Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'[art. 147 c.p.c.](#) e dell'[art. 315 bis c.p.c.](#) per non avere la Corte di appello tenuto conto di una serie di elementi quali: il reddito e le disponibilità economiche dei due genitori, il tempo di permanenza dei figli con ciascun genitore, il tempo trascorso dai figli con ciascun genitore.

Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'[art. 6 D.Lgs. 230/2021](#) per non avere la Corte di appello nell'attribuire l'assegno unico in misura paritaria a ciascun genitore senza tenere conto della realtà pratica della vita familiare e quindi considerato che è la madre che si occupa

dei figli, in particolare di Christian, il quale è affetto da una grave disabilità fisica e mentale e necessita di costanti cure ed attenzioni

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato deposito nei venti giorni previsti dall'art.369 c.p.c.

Il ricorso per cassazione promosso dalla ricorrente risulta notificato via pec al precedente difensore del grado di appello e al PG presso la CDA di Napoli in data 12 maggio 2025 entro i termini di legge.

Il deposito avrebbe dovuto essere depositato nei 20 giorni previsto dalla norma e quindi il 1.06.2025 ma poiché tale data coincideva con la domenica ed il 2 giugno è comunque un giorno festivo il primo giorno feriale utile per il deposito è il 3.6.2025 quanto è stato effettuato l'adempimento da parte della ricorrente la quale ha provveduto all'iscrizione a ruolo il giorno successivo.

Con riguardo al primo motivo si deve rilevare l'inammissibilità.

Va in primo luogo rilevato che in sede di gravame la sola contestazione sollevata in ordine al quantum del contributo di mantenimento dei figli minori era stata sollevata dall'appellante il quale si doleva della misura eccessiva dell'assegno in rapporto alle sue disponibilità economiche.

Nessuna specifica richiesta era stata invece avanzata dalla madre la quale nel costituirsi in sede di gravame aveva concluso per il rigetto dell'appello.

Non risulta infatti che fossero state portate all'attenzione del giudice del gravame la condizione di particolare fragilità (deficit fisico e mentale) in cui versa il figlio G.G. per il quale si sostiene siano necessarie particolari cure non meglio specificate ed un maggiore impegno della madre.

Condizione questa che renderebbe secondo la ricorrente incongruo la misura dell'assegno stabilito.

Invero la Corte distrettuale alla luce dei motivi di gravame ha vagliato, la condizione economica delle parti e ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per ridurre la misura del contributo considerate le disponibilità economiche ritenute ben più floride di quelle risultanti dalla dichiarazione dei redditi spiegandone le ragioni.

In questo senso ha dato rilievo agli accordi di separazione e all'impegno assunto in tale sede dall'appellante per il mantenimento dei figli pari ad Euro 2000,00 ben superiore alla retribuzione percepita pari ad Euro 1700,00 nonché alle ulteriori risorse su cui era presumibile il B.B. potesse contare in conseguenza del decesso del proprio genitore, uno dei due soci dell'attività di ristorazione presso cui lavorava l'appellante come dipendente.

La Corte di appello, nell'esercizio dei poteri ufficiosi ad essa spettante, ha ritenuto con un accertamento in fatto che il contributo da porre a carico del padre per i minori dovesse essere incrementato ad Euro 1000,00. Il secondo motivo è fondato.

Al riguardo, va osservato che l' [art. 6 del D.Lgs. 230/2021](#), nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attribuito al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore; la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps. Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha ritenuto che l'assegno possa essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale, in caso di affidamento condiviso salvo diverso accordo.

Giova al riguardo rilevare che l'assegno in questione che spetta a favore delle famiglie con figli a carico

fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità).

Ora proprio se si ha riguardo alle finalità per cui è stato previsto questa Corte ha ritenuto più corretto attribuirlo al genitore collocatario del minore, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo (Cass 2025 nr 4672).

Su queste basi la decisione del giudice non è condivisibile in quanto non risponde alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole. La decisione va cassata limitatamente al secondo motivo e rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di appello accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'[art.52](#), comma 2, [D.Lgs. 196/2003](#).

Conclusione

Così deciso in Roma 21 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2026.